



Università degli Studi di Messina
Il Rettore

Spett. Le ANVUR

SEDE

In linea con le indicazioni richieste dalle [Linee Guida ANVUR](#) per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2022-2023, con specifico riferimento ai corsi di studio di area sanitaria, e in conformità al D.D. n. 2711/2021, art. 3, c. 2, lett. j, si illustra la documentazione utile all'accREDITAMENTO del corso di studio di nuova istituzione LM-41 Medicina e Chirurgia.

A. Dipartimento

Premesso che per l'a.a. 2021/2022 risultano già accreditati n. 2 corsi di studio della classe LM-41, la proposta di nuova istituzione nella classe LM-41 Medicina e Chirurgia proviene dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, già costituito con delibera del C.d.A. prot. n. 42080 del 3.7.2015, cui afferiscono attualmente n. 87 docenti dei quali l'86,21% appartenenti alle aree CUN 5 e 6 (all. a);

B. Docenza del CdS

Tutti i docenti di riferimento indicati, e già deliberati in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione il 13 gennaio 2022 rispettivamente prot. nr. 3591 e 3586 del 14.1.2022, afferiscono a SSD di base e caratterizzanti soddisfacendo altresì il requisito qualitativo (numero PO/PA) così come previsto dall'allegato A del D.M. 1154/2021 e precisamente dalla lettera B) Requisiti di docenza (all. b);

C. Strutture

Il corso di studi ha programmato il percorso formativo prevedendo una richiesta di n. 60 posti. Le attività didattiche saranno organizzate presso il Polo Scientifico Universitario Papardo, all'interno del quale sono collocati i Dipartimenti di Ingegneria e Scienze chimiche, biologiche farmaceutiche e ambientali che assicurano un efficace sostegno alle attività del



Università degli Studi di Messina
Il Rettore

CdS e dispongono di strutture e risorse in grado di valorizzare e accompagnare con efficacia il lavoro svolto dal CdS. La struttura del Dipartimento Scienze chimiche, biologiche farmaceutiche e ambientale è dotata di n. 16 aule da 84 posti; n. 9 aule da 70 posti; n. 5 aule da 126 posti; n. 2 aule da 135 posti; n. 2 aule da 98 posti; n. 5 aule da 25 posti; n. 5 aule da 24 posti; n.1 aula da 40 posti, n.5 aule informatiche con complessivamente 110 postazioni e l'Aula Magna (G. Ricevuto). Gli studenti potranno usufruire dei laboratori didattici e di ricerca dei Dipartimenti proponenti con riferimento a quelli ricadenti nell'area chimica, biologica, ambientale e farmaceutica, nell'area elettronica e informatica, in particolare il Laboratori di Microbiologia Farmaceutica e Biomedica, Citologia ed Istologia, Biochimica e Biologia Molecolare, Farmacologia e Tossicologia, Bioinformatica e Genomica Computazionale, Diagnostica Molecolare, Automazione e Robotica (LAR), Elettronica dei Sensori e dei Sistemi di Trasduzione, Misure Elettriche ed Elettroniche, Sistemi Embedded, Sistemi Operativi.

Il nuovo CdS in Medicina e chirurgia ha previsto lo svolgimento dell'attività didattica di tipo clinico-assistenziale professionalizzante presso l'Azienda Ospedaliera Papardo che, a tale scopo, come previsto nella convenzione stipulata con l'Ateneo, prot. n. 733 del 10/01/2022, mette a disposizione tutte le UU.OO. Aziendali con i complessivi posti letto pari a 375 (all. c);

D. Sostenibilità economico – finanziaria

L'allegato D descrive il Piano economico finanziario dando evidenza delle fonti di finanziamento e delle relative spese per il funzionamento a regime del Corso di studio.

E. Accordi regionali

In riferimento ai punti 1 e 2 si fa presente che il parere del CORECO e il parere positivo della Regione sono stati inseriti nella sezione prevista all'interno della SUA-CdS: Amministrazione, quadro Altre informazioni;

relativamente al punto 3 si rimanda all'allegato E riguardante il Decreto 10 marzo 2020, a firma dell'Assessore per la Salute, di approvazione del Protocollo d'intesa stipulato tra la



Università degli Studi di Messina
Il Rettore

Regione Sicilia e l'Università degli Studi di Messina, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 aprile 2020.

Il Rettore
(prof. Salvatore Cuzzocrea)

	Area	SSD	Ruolo	Numero docenti
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	05	BIO/09	RU	1
		BIO/10	PO	2
			RD	3
		BIO/11	RD	1
		BIO/12	PA	1
		BIO/14	PA	2
			PO	3
			RD	1
		BIO/16	PO	1
	06	MED/04	RU	2
		MED/05	RU	1
		MED/09	PA	7
			PO	4
			RD	3
			RU	3
		MED/11	PA	4
			PO	1
			RU	1
		MED/12	PA	1
			PO	1
			RD	2
			RU	1
		MED/13	PA	1
		MED/14	PO	1
			RD	1
			RU	1
		MED/16	PO	1
			RD	1
		MED/17	PA	1
			PO	1
			RD	1
		MED/26	PA	5
			PO	3
			RD	1
			RU	4
		MED/34	RU	1
		MED/35	PA	2
			PO	1
		MED/44	PO	1
		MED/46	PA	1
		MED/49	PA	1
	07	VET/07	RD	1
	11	M-PED/01	RU	1
		M-PSI/01	PO	1
			RD	1
		M-PSI/02	PA	1
		M-PSI/04	PA	3
			PO	2
			RD	1
		M-PSI/08	PA	1

Area	Num. Doc.	Percentuale	Percentuale Area 5 e 6
05	15	17,24%	86,21%
06	60	68,97%	
07	1	1,15%	
11	11	12,64%	
	87	100,00%	

Des. Corso di Studio	Cognome	Nome	Ruolo	Cod. Settore	Peso Docente	TAF	ANNO DI CORSO						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	DI PAOLA	Rossana	PO	BIO/10	1,00	A	I	PO	6	Dtot = Doc. rif. necessari	18,00	0	PO/PA (incremento solo se Stud.Prev. > N. Max)
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	GALLETTA	Antonino	RD	INF/01	0,50	B	I	PA	9	N. Docenti da DM	18	0	se n. studenti > numerosità massima
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	RIZZO	Giuseppina	PA	BIO/16	1,00	A	I	RU	0	di cui PO/PA	10	14,00	PO/PA inseriti
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	DE MARCHIS	Cristiano	RD	ING-INF/06	1,00	A	II	RD	4	Studenti previsti	60	0	se n. studenti < numerosità massima
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	FAGGIO	Caterina	PA	BIO/09	0,50	A	II	TOT.	18	Numerosità Max	60		
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	POLLICINO	Teresa	PO	MED/04	0,50	B	II						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	CACCIOLA	Irene	PA	MED/09	1,00	B	III						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	CUCINOTTA	Eugenio	PO	MED/18	0,50	B	III						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	FACCIOLA'	Alessio	RD	MED/42	1,00	B	III						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	FRIES	Walter	PO	MED/12	0,50	B	III						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	GANGEMI	Sebastiano	PA	MED/09	0,50	B	III						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	NUNNARI	Giuseppe	PO	MED/17	1,00	B	III						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	RONGA	Mario	PO	MED/33	1,00	B	III						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	TEODORO	Michele	RD	MED/44	0,50	B	III						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	CARDALI	Salvatore	PA	MED/27	0,50	B	IV						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	FAVILLA	Vincenzo	PA	MED/24	0,50	B	IV						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	GRANATA	Francesca	PA	MED/37	0,50	B	IV						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	MARINO	Maria Adele	RD	MED/36	1,00	B	IV						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	MOLETI	Mariacarla	PA	MED/13	1,00	B	IV						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	RODOLICO	Carmelo	PA	MED/26	1,00	B	IV						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	DI BELLA	Gianluca	PA	MED/11	1,00	B	V						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	ESPOSITO	Emanuela	PO	BIO/14	1,00	B	V						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	IMPELLIZZERI	Pietro	PA	MED/20	0,50	B	V						
MEDICINA E CHIRURGIA - PAPARDO	PALMARA	Vittorio	PA	MED/40	0,50	B	V						



Indicatore Sostenibilità Economico - Finanziaria		2021
<i>Contributi statali per il funzionamento</i>	€ 149.118.993,33	
<i>Tasse e Contributi Universitari</i>	€ 27.129.447,40	
<i>Fitti passivi (Siope 1.03.02.07.001)</i>	€ -	
Entrate nette	€ 176.248.440,73	
82% Entrate nette (numeratore ISEF)	€ 144.523.721,40	
Spese complessive per il personale (ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 49/2012)	€ 121.462.113,00	
<i>Quota di mutuo rimborsata nell'anno (Siope)</i>	€ 443.418,79	
<i>Interessi passivi su mutui (Siope)</i>	€ 32.904,76	
Oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio (rimborso + interessi)	€ 476.323,55	
Denominatore ISEF	€ 121.938.436,55	
I.S.E.F.		1,19

CRUS
Comitato Regionale Universitario
della Sicilia



VERBALE DELLA SEDUTA CRUS DEL 05 GENNAIO 2022

L'anno 2022 il giorno 5 del mese di gennaio alle ore 9,00 si riunisce, in modalità telematica, il Comitato Regionale Universitario della Sicilia, convocato con nota prot. n. 25385 del 28.12.2021.

Partecipano alla riunione il Prof. Giovanni Puglisi, Presidente del CRUS e Rettore dell'Università degli Studi di Enna "Kore", il Prof. Francesco Priolo, Rettore dell'Università degli Studi di Catania, il Prof. Massimo Midiri, Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, il Prof. Salvatore Cuzzocrea, Rettore dell'Università degli Studi di Messina, il Dr. Antonio Valenti, Dirigente Generale dell'Istruzione, quale delegato dell'On.le Prof. Roberto Lagalla, Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, il Sig. Francesco Pirrotta, Rappresentante degli studenti dell'Università degli Studi di Palermo, il dott. Giuseppe Cucchiara, Rappresentante degli studenti dell'Università degli Studi di Enna "Kore", il Sig. Andrea Celi, Rappresentante degli Studenti dell'Università degli Studi di Messina. Partecipano alla seduta il Prof. Giovanni La Via, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Catania, il Dr. Antonio Romeo, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Palermo e il Dr. Salvatore Berritella, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Enna "Kore".

Risulta assente l'Avv. Francesco Bonanno, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Messina, e il Sig. Marco Tucci, Rappresentante degli Studenti dell'Università degli Studi di Catania

Su invito del Presidente partecipa, per il punto 2 all'OdG, il Rettore dell'Università LUMSA per la sede palermitana, Prof. Francesco Bonini.

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Dr. Salvatore Berritella, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Enna "Kore".

Punto 1 all'OdG - "Comunicazioni del Presidente".

Il Presidente, innanzitutto, ha il piacere di porgere il benvenuto al Prof. Bonini, Rettore dell'Università LUMSA, invitato a partecipare alla seduta Comitato per la trattazione del punto

CITTADELLA UNIVERSITARIA - 94100 ENNA - TEL. 0935-536107 e-mail: rettor@studionkore.it - pec@studionkore.it

Giovanni Puglisi

[Signature]

[Signature]



concernente la programmazione didattica A.A. 2022/2023, ed al Rettore Midiri in quanto trattasi della prima seduta del Comitato dopo la sua elezione a Rettore dell'Università di Palermo.

Il Rettore Puglisi avvia la seduta affrontando la delicata questione legata all'evoluzione della pandemia, discussa anche nell'ultima Assemblea CRUI. Sottolinea la necessità di dover affrontare la problematica dell'emergenza Covid-19 attenendosi alle vigenti disposizioni ministeriali, ribadendo la linea della didattica in presenza fatta salva la possibilità da parte di ciascun Ateneo di individuare particolari eccezioni legate ai soggetti che hanno contratto il Covid, che sono stati posti in quarantena ed ai soggetti fragili.

Prende la parola il Rettore Midiri, il quale condividendo la linea della didattica in presenza pone il problema legato ai trasporti, poiché gli studenti provenienti da tutto il territorio palermitano devono necessariamente utilizzare i mezzi di trasporto.

Il Rettore Cuzzocrea, evidenzia la criticità della situazione nella sua città e soprattutto della pressione che il Policlinico Universitario si trova a dover affrontare, per tali ragioni informa i presenti dell'intenzione di voler emanare un decreto in cui l'attività didattica avverrà in modalità blended ad eccezione del Policlinico, le sedute di laurea si potranno svolgere in presenza con il contingentamento del numero degli accompagnatori.

Il Rettore Priolo, informa i Colleghi che già il suo Ateneo sta svolgendo le attività didattiche in modalità blended, ritenendo questa la soluzione ottimale. Gli esami di profitto sono autorizzati a distanza esclusivamente per gli studenti con covid, quarantena e fragili. Rimane il problema legato agli esami scritti e ai laboratori didattici.

Interviene il Prof. La Via, il quale specifica che fino al 31.12.2021 il personale tecnico - amministrativo dell'Università di Catania ha usufruito della modalità smart-working con l'ipotesi di un eventuale prolungamento sulla base dell'evoluzione dei contagi e si prevede di ridurre la capienza delle aule al 35 %.

Il Rettore Bonini, in linea con le situazioni precedentemente descritte, informa che anche la sua Università svolge le attività didattiche in modalità blended e gli esami di profitto in presenza garantendo la modalità a distanza per comprovate situazioni covid.



Il Rettore Puglisi per l'Università Kore di Enna informa che l'Ateneo è orientato a svolgere le attività didattiche, per i CdS che ancora le prevedono in presenza e/o in modalità blended, mentre per gli esami l'Ateneo è orientato a svolgerli in presenza tranne casi eccezionali di incremento della situazione pandemica e eccezion fatta per casi particolari di soggetti fragili o in condizioni di contagio o quarantena per i quali provvederà ad adottare soluzioni alternative, comunque garantiste per gli studenti e per i docenti.

Pertanto :

- Visto il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto legge n. 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87;
- Visto il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 229;
- Considerato l'andamento epidemiologico dell'infezione da SARS-COV-2 e i conseguenziali provvedimenti restrittivi adottati dall'Autorità nazionale e regionale;
- Considerata e fatta salva l'autonomia degli Atenei;

Il CRUS delibera all'unanimità di adottare le seguenti linee guida in merito alle attività didattiche, salvo modifiche o provvedimenti più restrittivi e fatte salve tutte le prescrizioni e le tutele delle autorità nazionali e regionali:

- Tutte le attività didattiche si svolgono tendenzialmente in presenza;
- È possibile prevedere lo svolgimento delle attività didattiche in modalità blended o in modalità a distanza in tutti i casi particolari che i Senati Accademici degli Atenei identificheranno o – eccezionalmente - laddove l'evoluzione del quadro epidemiologico locale lo rendesse necessario.

Il Rettore Puglisi passa alla comunicazione pervenuta dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale prot. n. 25448/2021 inerente "POC 2014/2020 Pianificazione della possibile utilizzazione delle risorse del programma a favore delle Università siciliane per azioni di reclutamento a tempo determinato", a tal proposito chiede di intervenire del Dott. Valenti al fine di riassumere i tempi di operatività e le eventuali ripartizioni dei fondi da destinare alle Università.

Giuseppe Puglisi

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Il Dott. Valenti riferisce che il Piano prevede un finanziamento pari ad € 7.478.000,00 di cui il 40% delle risorse verrà distribuito in parte uguale agli Atenei ed il restante 60% sulla base del numero degli studenti iscritti "in corso", risultante dalla banca dati nazionale alla data del 31.12.2021.

Infine, il Rettore Puglisi comunica che sul sito del MUR sono stati pubblicati diversi bandi relativi agli ecosistemi dell'innovazione territoriali, per le infrastrutture di ricerca e per le infrastrutture tecnologiche di innovazione, pertanto, invita i Colleghi Rettori ad un incontro in cui poter eventuali ipotesi di Progetti comuni tra gli Atenei e la Regione.

Punto 2 all'OdG – "Programmazione didattica A.A. 2022/2023: provvedimenti relativi al corso di studio di nuova istituzione".

Il Comitato prende atto delle Linee Guida ANVUR del 21.10.2021, del Decreto Direttoriale n.00271 I del 22.11.2021, delle Linee Guida CUN dell'1.12.2021 e dei Protocolli di valutazione ANVUR del 21.12.2021.

Alla luce delle disposizioni ministeriali sopra citate, il Comitato prende in esame le proposte degli Atenei siciliani per l'A.A. 2022/2023 di seguito riportate:

Per l'Università degli Studi Catania il Rettore propone l'istituzione dei seguenti corsi di studio:

- LM-61 - "Scienze della Nutrizione Umana";
- L/SNT4 - "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)";
- L-18 - "Management delle imprese per l'economia sostenibile" presso la sede di Ragusa;
- LM-Data- "Data Science", da realizzare in collaborazione fra il Dipartimento di Economia e Impresa, il Dipartimento di Matematica e Informatica e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieci).

Per l'Università degli Studi di Messina il Rettore, propone l'istituzione dei seguenti corsi di studio, come anticipato da nota prot. n. UNMECLE-0165410 del 31.12.2021:

- L-25- Scienze e Tecnologie Agrarie per la Transizione Ecologica;
- L-26 - Scienze Gastronomiche in replica a Noto;



- LM DATA - Data Science;
- LM-41- Medicina e Chirurgia ad indirizzo Biotecnologico;
- L-14 - Diritto delle nuove tecnologie.

Per l'**Università degli Studi di Palermo** il Rettore, propone l'istituzione dei seguenti corsi di studio:

- L/SNT3- Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia);
- LM/SNT3- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche;
- L/SNT1 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) replica presso le sedi didattiche decentrate di Agrigento e Caltanissetta.

Per l'**Università degli Studi di Enna "Kore"** il Rettore propone l'istituzione dei seguenti corsi di studio:

- L/SNT/I - Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professioni Sanitarie Ostetrica;
- LM-87- Scienze sociali e della sostenibilità.

Per l'**Università LUMSA** sede di Palermo il Rettore propone l'istituzione dei seguenti corsi di studio, come anticipato con nota del 28.12.2021:

- L-20- Comunicazione digitale e marketing presso il Dipartimento di Palermo.

Il Comitato approva all'unanimità tutte le proposte di istituzione avanzate dai quattro Atenei siciliani, come sopra specificate e approva altresì la proposta formulata dal Rettore della Università LUMSA per un ulteriore CdS sul territorio della Regione Sicilia.

Punto 3 all'OdG – "Procedura per il rinnovo della rappresentanza studentesca". Il Rettore Puglisi ricorda che è necessario provvedere al rinnovo della rappresentanza studentesca in seno al Comitato e propone di procedere con la stessa modalità adottata precedentemente, ovvero con l'espressione del nominativo da parte dei Rappresentanti degli Studenti di ciascun Ateneo.

Chiede di intervenire il rappresentante degli studenti dell'Università degli Studi di Palermo, Sig. Francesco Pirrotta, il quale ringrazia i Rettori poiché la ritiene un'esperienza importante e formativa.

Francesco Puglisi



Il CRUS approva all'unanimità la proposta sopra esposta.

Punto 4 all'OdG – “Ricorso YMCA Italia avverso MUR, ANVUR e CRUS”.

Il Rettore Puglisi informa i componenti del Comitato che è pervenuto in data 17.12.2021 da parte dello studio Legale Avv. Prof. Attilio M. Toscano il ricorso in appello cautelare al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della Fondazione YMCA Italia Ets contro il MUR, l'ANVUR e nei confronti del CRUS. Per quanto attiene il Comitato viene richiesto l'annullamento del parere negativo espresso nella seduta del 09.04.2020 per l'istituzione di una Università non statale legalmente riconosciuta denominata “*Università Internazionale YMCA Italia (UNIYMCA)*”.

Su proposta del Presidente, il Comitato delibera all'unanimità di resistere in giudizio e di costituirsi attraverso l'Avvocatura Distrettuale di Palermo in quanto Città capoluogo della Regione Sicilia.

Punto 5 all'OdG – “Adempimenti istituzionali e provvedimenti d'urgenza”

Nessun argomento trattato.

Il Comitato, su proposta del Presidente Puglisi, approva seduta stante il presente verbale.

Il Presidente Puglisi scioglie la seduta alle ore 10.38.

Il Presidente del CRUS

Il Magnifico Rettore dell'Università di Enna “Kore”

(Prof. Giovanni Puglisi)

Il Magnifico Rettore dell'Università di Palermo

(Prof. Massimo Midiri)

Il Magnifico Rettore dell'Università di Catania

(Prof. Francesco Priolo)

Il Magnifico Rettore dell'Università di Messina

(Prof. Salvatore Cuzzoerca)

Il Segretario verbalizzante

Dr. Salvatore Berritella

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 564 del 18 dicembre 2021.

“Corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina - Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

sanitarie locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.” e, in particolare, l'art. 9 rubricato “Istituzione e attivazione dei corsi di studio”;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università ...”;

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della Ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

VISTE le linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'anno accademico 2022-2023, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo, n. 236 del 21 ottobre 2021, dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la nota prot. n. 53938 del 9 dicembre 2021, a firma congiunta

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale afferente l'istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la salute rappresenta: che il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina ha comunicato che gli organi collegiali di Ateneo, hanno approvato, per l'attivazione del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico della classe LM-41 in “Medicina e Chirurgia”, lo schema di convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina; che con la predetta convenzione, l'Ateneo di Messina si avvarrà delle risorse di personale e strutturali messe a disposizione dell'Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina; che, in relazione all'istituzione del corso di laurea in trattazione, il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico ha reso parere positivo sulla valutazione tecnica; che il termine ultimo previsto dalle disposizioni ministeriali per la conclusione dell'iter amministrativo è fissato al 15 febbraio 2022, atteso che, come comunicato dal predetto Magnifico Rettore, l'istituendo corso di laurea debba essere attivato a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, contribuendo ad avviare un percorso capace di formare un maggiore numero di studenti e realizzare nuove forme di integrazione tra Università e Azienda Ospedaliera che concorreranno a migliorare e innovare le cure ai pazienti; che si rende necessario, pertanto, che la Giunta regionale sostenga e supporti, nell'ambito delle proprie prerogative e nei limiti del bilancio regionale, l'istituzione e lo sviluppo dell'istituendo corso di laurea in argomento;

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

RITENUTO di apprezzare la proposta nei termini di cui sopra;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta di istituzione del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 “Medicina e Chirurgia” presso l'Università degli Studi di Messina e di dare mandato al Presidente della Regione Siciliana di formalizzare, mediante tutte le ulteriori azioni consequenziali ritenute necessarie al fine, l'adesione della Regione Siciliana all'iniziativa di istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico LM-41 “Medicina e Chirurgia” presso l'Università degli Studi di Messina.

Il Segretario

Il Presidente

GV/

MILAZZO

MUSUMECI



CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
E
L'AZIENDA OSPEDALIERA "PAPARDO" DI MESSINA
PER
L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA LM-41

L'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti, 1, C.F. 80004070837, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Messina

E

L'Azienda Ospedaliera "Papardo" con sede legale in Messina, Contrada Papardo, P.IVA 03051880833 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Paino

Premesse

- Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, concernente l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia LM-41 dell'Università degli Studi di Messina;
- Visto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, approvato con D.A. del 10 marzo 2020, pubblicato sulla GURS n. 19 del 03.04.2020;
- Considerato che l'Azienda Ospedaliera "Papardo" è stata individuata, sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 517/1999, art. 2, comma 4 e dell'art. 2, comma 7 e del Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, quale struttura pubblica presso cui hanno sede specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica ivi compresa la formazione specialistica, di ricerca ed assistenziale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera "Papardo" stipulano la presente convenzione per le esigenze del nuovo Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia LM-41 dell'Università degli Studi di Messina;



Art. 2

Per il corretto funzionamento del corso di studio di cui all'Art.1, l'Azienda Ospedaliera "Papardo" mette a disposizione dell'Università le proprie risorse di personale e le proprie risorse strutturali, ivi comprese quelle informatiche e di rete, assistenziali e didattiche, adeguate, numericamente e qualitativamente, ai requisiti di idoneità, generali e specifici, previsti delle Linee Guida per la valutazione dell'ANVUR ai fini dell'accreditamento iniziale dei corsi di Studio per l'a.a. 2022/2023;

L'Università utilizza le risorse messe a disposizione dall'Azienda Ospedaliera "Papardo", ed in particolare quelle di personale, esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'arruolamento del personale, gli incarichi delle U.O.C., delle U.O.S.D e delle U.O.S dell'Azienda Papardo sono di esclusiva pertinenza della Direzione dell'Azienda Papardo fatto salvo quanto concordato con specifici protocolli d'intesa.

Le attività assistenziali, mediche e chirurgiche, svolte presso la sede ospedaliera sono esclusivamente in carico al personale dell'Azienda Papardo.

Art. 3

Sulla base della normativa vigente, le competenti strutture didattiche dell'Università di Messina determinano l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del D.M. 270/2004, assicurando, altresì, l'insegnamento di dette discipline mediante affidamento a:

- a) docenti universitari in numero sufficiente ad assicurare il rispetto dei requisiti necessari all'accreditamento del corso di studio previsti dalle vigenti direttive Anvur;
- b) personale sanitario dipendente dell'Azienda presso la quale si svolge la formazione, in possesso di alta qualificazione e adeguato curriculum scientifico e professionale, nominato annualmente dalle competenti strutture universitarie senza oneri per l'Università stessa, in ottemperanza ai vigenti regolamenti di Ateneo e previo nulla osta del Direttore Generale dell'Azienda di appartenenza.
- c) docenti a contratto, a cui potranno essere conferiti, previa valutazione dell'idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire, gli eventuali incarichi di insegnamento per i quali non è stato possibile procedere all'affidamento a docenti universitari e a personale sanitario.

Le competenti strutture didattiche dell'Università di Messina attribuiscono l'incarico di Coordinatore Didattico. Tale figura, afferente al C.d.S sarà individuata in conformità alla vigente normativa ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.

L'eventuale erogazione delle provvidenze economiche per l'attività di docenza e/o per l'attività di coordinamento del tirocinio clinico svolta dai dipendenti dell'Azienda Sanitaria in convenzione, viene autonomamente regolamentata da quest'ultima.

Annualmente, l'Università approva ed invia al MIUR il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia LM-41 che intende attivare presso la sede dell'A.O. "Papardo", con l'indicazione del numero massimo degli studenti iscrivibili al corso di studio stesso, tenendo conto



anche delle risorse strutturali, assistenziali e didattiche e delle risorse di personale messe a disposizione dall'Azienda.

L'Azienda è tenuta, entro e non oltre il mese di dicembre precedente all'anno accademico di riferimento, a comunicare all'Università le proprie risorse strutturali, con espresso riferimento alla capacità delle aule, assistenziali e didattiche e le proprie risorse di personale.

In caso di non sufficiente disponibilità di locali per l'attività formativa questi saranno forniti dall'Università. L'Università tenuto conto delle risorse messe a disposizione dall'Azienda determinerà il numero massimo studenti accoglibili presso la sede del corso di laurea.

A seguito dell'emanazione del D.M. relativo alla programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni, l'Università provvederà all'emanazione dei bandi di ammissione al corso di studio.

Art. 4

L'Università assicura le funzioni sia di segreteria amministrativa studenti che di segreteria didattica generale dei corsi di studio; l'Azienda sede dell'attività formativa, qualora necessario, assicura idonei spazi per l'organizzazione delle attività sopra citate.

Art. 5

Ai sensi di quanto previsto dal vigente Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, l'Azienda Ospedaliera "Papardo" assicura la sorveglianza sanitaria agli studenti del suddetto Corso di Studio durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda si impegna affinché agli studenti del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e comunicate agli studenti prima dell'inizio delle attività stesse.

L'Università si impegna a comunicare all'Azienda l'elenco degli studenti iscritti al corso di cui alla presente convenzione.

Art. 6

L'Università assicura lo studente contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidenti durante lo svolgimento delle attività di formazione, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università.

Art. 7

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento



dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 8

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le stesse.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Messina.

Art. 9

La presente Convenzione ha durata di anni 6 a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 e potrà essere espressamente rinnovata su richiesta di una delle parti, da trasmettere sei mesi prima della scadenza, con avviso di ricevimento oppure tramite invio di PEC utilizzando i seguenti indirizzi:

per l'Università di Messina: protocollo@pec.unime.it;

per l'Azienda Ospedaliera “Papardo”: protocollo@pec-aopapardo.it

Le Parti potranno recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, con avviso di ricevimento oppure tramite invio di PEC, entro sei mesi dalla scadenza e comunque entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di inizio dell'anno accademico a partire dal quale si intende recedere, avendo l'obbligo di garantire il regolare svolgimento dell'anno accademico in corso.

In caso di recesso dalla convenzione in essere gli impegni assunti per le coorti di studenti coinvolti dovranno comunque essere portati a compimento, garantendo per le stesse il completamento del percorso formativo.

Art. 10

La presente convenzione, sottoscritta dalle parti con firma digitale, è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'Università e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760/2010.

La presente convenzione è sottoposta a registrazione soltanto in caso di uso ai sensi del D.P.R. 634/72, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

**IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)**

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'A.O. “PAPARDO”
(Dott. Mario Paino)**

Firmato digitalmente da: Salvatore Cuzzocrea
Motivo: Rettore
Luogo: Università degli Studi di Messina
Data: 20/12/2021 14:04:21



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2022-01-12 16:07:13 (UTC)

File verificato: E:\Desktop\convenzione_LM-41_Papardo_testo_REV.pdf.p7m.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: PAINO MARIO
Firma verificata: OK (Validated at: 21/12/2021 12:40:15)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio 12/01/2022 15:00:32

Dati del certificato del firmatario PAINO MARIO:

Nome, Cognome:	PAINO MARIO
Numero identificativo:	19394265
Data di scadenza:	08/01/2022 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006

DECRETO 10 marzo 2020.

Approvazione, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii., del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli studi di Messina.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 n. 70, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”*;
- VISTO** il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421”*;
- VISTO** il D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999, recante *“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della Legge 30 novembre 1998 n. 419”*;
- VISTO** il D.P.C.M. del 24 maggio 2001, recante *“Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 marzo 1997 n. 59”*;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 1657 del 6 agosto 2007, con il quale si è reso noto che l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, co. 180 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, che, al punto C.1.3, impegnava la Regione alla revisione ed alla stipula di nuovi Protocolli d'intesa con le Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina, sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 312 dell'1 agosto 2007;
- VISTA** la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii., recante *“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”*;
- VISTO** il D.A. n. 126 del 17 gennaio 2015, di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana, l'Assessorato della Salute, e l'Università degli Studi di Messina, pubblicato in G.U.R.S. del 27 febbraio 2015;

COPIA TRATTA DA
NON VALIDA PER

- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 3254 del 10 dicembre 2010, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale n. 497, di pari data, di approvazione del *“Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122”*;
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO** il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, coordinato con la legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;
- VISTO** il D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, coordinato con la legge di conversione n. 189 dell’8 novembre 2012, recante *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello della salute”*;
- VISTO** il *“Programma operativo di consolidamento e di sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2016 - 2018”*, in prosecuzione dei programmi operativi regionali 2010/2012 e 2013/2015, ai sensi dell’art. 15, co. 20 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, siccome apprezzato dalla Giunta di Governo della Regione Siciliana;
- VISTA** l’Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma della legge n. 131 del 5 giugno 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto per la Salute 2014-2016, rep n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
- VISTE** le risultanze degli incontri tenutisi tra l’Assessore per la Salute e i Magnifici Rettori delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina ai fini della revisione del testo dei previgenti Protocolli d’Intesa;
- VISTE** la nota prot. n. 3451671 del 4 dicembre 2019, a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania; la nota prot. n. 1893 del 13 gennaio 2020, a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo; la nota prot. n. 4537 del 16 gennaio 2020, a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, con le quali i tre Atenei hanno manifestato la rispettiva condivisione sul testo definitivo dei Protocolli d’Intesa;
- VISTA** la nota prot. n. 3658/Gab del 24 gennaio 2020, con la quale l’Assessore per la Salute, preso atto di quanto sopra, ha invitato i Magnifici Rettori delle tre Università a intervenire all’incontro per la stipula degli stessi, fissato in Catania per il 4 febbraio 2020;
- VISTO** il Protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Messina, sottoscritto il 4 febbraio 2020;
- RITENUTO**, pertanto, di dovere approvare il Protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Messina, sottoscritto in data 4 febbraio 2020, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che saranno formulate dal Ministero della Salute e da quello dell’Economia e delle Finanze in esito alla trasmissione a questi ultimi della richiesta di parere ed il ricorso ad eventuale *addendum* per l’ipotesi di sopravvenute modifiche legislative che incidano sui contenuti del Protocollo stesso;

COPIA
NON

**DECRETA****Art.1**

1. Per quanto sopra esposto, é approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Messina, sottoscritto in data 4 febbraio 2020, che costituisce parte integrante del presente Decreto, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che saranno formulate dal Ministero della Salute e da quello dell'Economia e delle Finanze in esito alla richiesta di parere indicata in premessa ed il ricorso ad eventuale *addendum* per l'ipotesi di sopravvenute modifiche legislative che incidano sui contenuti del Protocollo stesso.
2. Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito *web* dell'Assessorato.

Palermo, 10 marzo 2020.

RAZZA

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIA

Allegati



Regione Siciliana

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MESSINA**Protocollo d'intesa**

**ex art. 1 D. Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii.,
tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Messina**

tra

la **Regione Siciliana**, c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore per la Salute *pro-tempore*, Avv. Ruggero Razza, domiciliato per la carica presso la sede in (90145) Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24

e

l'**Università degli Studi di Messina**, c.f. 80004070837, in persona del Magnifico Rettore *pro-tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica presso la sede in (98122) Messina, Piazza Pugliatti n. 1

Premesso che:

- con D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., è stato disposto il "*Riordino della disciplina sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421*";
- con D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 e ss.mm.ii., è stata approvata la "*Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419*";
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, sono state adottate le "*Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517. Intesa, ai sensi, dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";
- con Decreto Assessoriale n. 1657 del 6 agosto 2007 è stato reso noto che l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, co. 180 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, che, al punto C.1.3, impegna la Regione Siciliana alla revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d'intesa con le Università di Catania, Messina e Palermo, sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 312 dell'1 agosto 2007;
- con legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii., il legislatore regionale ha adottato le "*Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale*";
- con Decreto Assessoriale n. 3254 del 10 dicembre 2010, è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale n. 497, di pari data, di approvazione del "*Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009*", ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122;

- con legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state dettate "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- con D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, coordinato con la legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012, sono state approvate "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

- con D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, coordinato con la legge di conversione n. 189 dell'8 novembre 2012, sono state introdotte "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello della salute";

- in data 8 gennaio 2015, è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Messina, approvato con il D.A. n. 126 del 19 gennaio 2015, pubblicato in G.U.R.S. del 27 febbraio 2015, e l'art. 19 del medesimo Protocollo, al comma 3, nel disporre la decorrenza degli effetti dalla sua pubblicazione, fa salve eventuali modifiche ed integrazioni richieste dai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

Visto

- il "Programma Operativo di Consolidamento e di Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013 - 2015", adottato, ai sensi dell'art. 15 co. 20 del citato D.L. n. 95/2012, in prosecuzione del programma operativo regionale 2010/2012, apprezzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e ss.mm.ii.;

- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo "Patto per la Salute 2014 - 2016", Rep n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015, avente ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

- il D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii., recante "Attuazione della delega di cui all'art. 11 comma 1 lett. p) della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di dirigenza sanitaria";

- il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2016/2018" in prosecuzione del POCS 2013/2015, approvato con D.A. n. 1351 del 7 luglio 2017 e successiva modifica di cui al D.A. n. 2135 del 31 ottobre 2017;

- il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019, avente ad oggetto "Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015 n. 70";

Considerato:

il reciproco impegno ad una leale e paritaria collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato di alta formazione professionale, di sviluppo della ricerca biomedica e clinica e delle connesse attività assistenziali, nel quadro di compatibilità delle risorse disponibili.

* * * * *

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le parti convengono quanto segue

Art. 1

(Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale)

1. L'Università, ai sensi della normativa regionale richiamata in premessa, partecipa all'elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca ed in conformità al D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 ed al Nuovo Patto per la Salute 2014/2016 e le sue successive integrazioni.

COPIA
NON

Art. 2**(Assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria)**

1. La collaborazione tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi si realizza prioritariamente attraverso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento, in modo da garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di obiettivi di qualità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di appropriatezza, sia delle attività assistenziali, che di quelle didattiche e di ricerca.
2. L'Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) Policlinico "Gaetano Martino" di Messina, avente autonoma personalità giuridica, costituisce per l'Università degli Studi di Messina l'Ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione.
3. La predetta A.O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e concorre in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università, ed in particolar modo della Scuola di Medicina e Chirurgia attraverso una programmazione concordata delle attività.
4. La missione dell'A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 517/1999, l'organizzazione interna dell'A.O.U. è definita, d'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina, mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, co. 1-*bis* del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. L'atto aziendale è redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente Protocollo d'intesa, tenendo conto delle proposte dell'Organo di indirizzo, coordinate con le linee guida fornite, ai sensi dell'art. 9, co. 4 della l.r. n. 5/09 e ss.mm.ii., dall'Assessore per la Salute della Regione Siciliana.
6. La tipologia e i volumi delle attività assistenziali dell'A.O.U., stabilite in relazione alla missione aziendale, attengono alle discipline previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie ai sensi di quanto definito nel D.I. n. 402/2017 attivati dall'Università, in coerenza con le linee di programmazione sanitaria regionale, nel D.M. n. 70/2015 e nel D.A. n. 22/2019, e nel rispetto delle previsioni di cui al D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, e del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
7. Sono individuate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa, le strutture pubbliche presso cui hanno sedi specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica ivi compresa la formazione specialistica, di ricerca ed assistenziale e, all'interno delle suddette strutture, sono individuate le UU.OO.CC. a direzione universitaria. Nelle strutture pubbliche ospedaliere individuate dal vigente Protocollo d'intesa quali sedi specifiche di attività per la funzione di didattica, di ricerca e assistenziale, potrà farsi luogo, previa intesa, alla clinicizzazione - ricorrendone i requisiti dell'indispensabilità e dell'essenzialità ai fini dell'attività didattica - di ulteriori unità operative preposte al soddisfacimento di esigenze, oltre che di natura assistenziale, anche di didattica e di ricerca, ove nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento non siano disponibili strutture essenziali per quest'ultima tipologia di attività. In tali casi nell'attribuzione della direzione di strutture complesse o dipartimentali si dovrà fare applicazione dei principi che ispirano la valutazione comparativa dei partecipanti.
8. Costituisce ulteriore facoltà dell'Ateneo - previo accertamento, da parte della Scuola di Medicina e Chirurgia, della sussistenza degli *standard* richiesti dalla normativa di settore vigente e qualora nell'A.O.U. non siano disponibili un numero di strutture sufficienti per lo svolgimento per l'attività didattica e di ricerca - stipulare accordi convenzionali con A.S.P., Aziende ospedaliere ed

COPIA
NON

IRCCS pubblici, al fine di favorire la formazione dei discenti e di assicurare i requisiti necessari al mantenimento e/o all'inserimento dell'offerta formativa. Gli accordi convenzionali di cui sopra - da assumere, comunque, nel rispetto dei modelli organizzativi e della dotazione organica delle strutture ospitanti - dovranno contenere congrua motivazione, anche con riferimento alle ragioni che hanno condotto alla stipula della Convenzione stessa anziché alla scelta di dotarsi di un'organizzazione autonoma, e sono soggetti, d'intesa con l'A.O.U., ad autorizzazione assessoriale che dovrà essere formalizzata entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di acquisizione degli accordi stessi, in mancanza della quale la richiesta di autorizzazione si intenderà accolta.

9. Per particolari e motivate esigenze formative non altrimenti soddisfatte nelle Aziende Sanitarie pubbliche, e qualora nell'A.O.U. non sia disponibile un numero di strutture sufficienti per lo svolgimento per l'attività didattica e di ricerca, è possibile prevedere - al fine di favorire la formazione dei discenti e nel rispetto delle attività sanitarie autorizzate dalla Regione - l'inclusione nella rete formativa delle strutture sanitarie private accreditate contrattualizzate e degli IRCCS privati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore vigente e accertati dall'Università. I corrispondenti accordi convenzionali saranno assoggettati, d'intesa con l'A.O.U., alla preventiva autorizzazione assessoriale, che dovrà essere formalizzata entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di acquisizione degli accordi stessi, in mancanza della quale la richiesta di autorizzazione si intenderà accolta.

10. Nel procedimento di nomina della direzione universitaria delle strutture convenzionate di cui ai superiori commi 7 e 8 si fa applicazione delle regole di cui al successivo art. 9, co. 6 del presente Protocollo.

11. Con proprio provvedimento, l'Assessorato per la Salute adotta gli indirizzi inerenti i requisiti e le modalità prescritti per l'ottenimento delle autorizzazioni assessoriali di cui ai superiori commi 8 e 9.

Art. 3

(Organi dell'Azienda)

1. Sono organi dell'Azienda ospedaliera universitaria:
 - il Direttore Generale;
 - il Collegio di Direzione;
 - il Collegio Sindacale;
 - l'Organo di indirizzo.

Art. 4

(Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria)

1. Il Direttore Generale dell'A.O.U. è nominato - previo raggiungimento dell'intesa con il Magnifico Rettore ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 517/1999 e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 171/2016, e ferme restando le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa - con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per la Salute e a seguito di deliberazione della Giunta regionale, per un periodo di tre anni.

2. Il Direttore Generale dell'A.O.U. è individuato tra quanti, iscritti nell'Elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende del S.S.N., a seguito della partecipazione e dell'utile superamento della selezione indetta dalla Regione, siano stati inseriti nella rosa dei candidati che hanno conseguito la valutazione di adeguatezza a ricoprire l'incarico di Direttore Generale nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento.

3. Ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa, il Rettore manifesta il proprio gradimento su un numero minimo di tre nominativi e un numero massimo di cinque nominativi, nell'ambito della rosa dei candidati ritenuti adeguati alla nomina. Qualora, nell'ambito della rosa ristretta fatta pervenire dal Rettore, non si perfezionasse l'intesa, l'Assessore regionale per la Salute, *motu*

COPIA
NON

proprio, formula una distinta terna di candidati, sulla quale il Rettore dovrà esprimere il proprio gradimento.

4. Per l'ipotesi di mancato ulteriore accordo, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, preso atto del mancato raggiungimento dell'intesa, può procedere in via autonoma alla nomina del Direttore Generale sul presupposto della necessità di scongiurare la prolungata paralisi dell'azione amministrativa dell'Azienda. Il Direttore Generale così nominato deve essere sempre individuato nell'ambito della rosa dei candidati che hanno conseguito la valutazione di adeguatezza a ricoprire l'incarico di Direttore Generale nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento.

5. L'incarico di Direttore Generale è rinnovabile una sola volta per la stessa durata.

6. Il contratto del Direttore Generale è stipulato con l'Assessore per la Salute della Regione Siciliana sulla base dello schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale, con l'intervento del Rettore che lo sottoscrive per adesione. Il contratto fissa, oltre agli obiettivi generali, quelli specifici di salute e di funzionamento dei servizi che vengono stabiliti dall'Assessore e quelli relativi all'attività di didattica e di ricerca connessi allo svolgimento dell'attività assistenziale, che vengono individuati dal Magnifico Rettore dell'Università, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, co. 6 del D. Lgs. n. 517/1999 e delle ulteriori normative sopravvenute.

7. L'Assessore per la Salute ed il Rettore, di concerto, negoziano annualmente con il Direttore Generale dell'A.O.U. gli obiettivi specifici relativi alle aree di cui al comma precedente, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al D.P.C.M. n. 502/1995 e ss.mm.ii.

8. Il contratto stabilisce, altresì, i criteri ed i pesi per la valutazione dell'attività del Direttore Generale. Costituisce causa di decadenza automatica e di conseguente risoluzione del rapporto di lavoro il mancato conseguimento da parte del Direttore Generale del 60% degli obiettivi assegnatigli rispettivamente da entrambe le parti.

9. Il compenso per l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria sarà stabilito dalla Giunta Regionale all'atto della nomina, in analogia a quanto fissato dalla stessa per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie.

10. Per le cause di risoluzione del rapporto, con conseguente dichiarazione di decadenza, e per le relative procedure si rinvia a quanto disposto per i Direttori Generali delle Aziende del S.S.R. dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 20 della l.r. n. 5/2009. I provvedimenti di cui al predetto art. 20 (interventi sostitutivi e sanzioni), da assumere nei confronti del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, sono adottati d'intesa con il Rettore dell'Università.

11. Le parti si impegnano ad un obbligo generale di reciproca informazione e di scambio di dati sull'attività gestionale del Direttore Generale, comunicandosi le eventuali determinazioni assunte o che intendono assumere.

12. Per la valutazione dell'operato del Direttore Generale dell'A.O.U., durante l'espletamento del mandato e a conclusione dello stesso, si rinvia a quanto disposto dall'art. 19, co. 3, l.r. n.5/2009. L'organismo regionale di valutazione è integrato da un esperto individuato dall'Università e riferisce sugli esiti della propria attività all'Assessore ed al Rettore.

13. La cessazione dall'incarico, anche per cause diverse da quelle previste nel contratto, è disposta dalla Regione, in applicazione di quanto previsto sopra, anche su richiesta del Rettore che dovrà motivare le ragioni del venir meno dell'intesa. Nel caso in cui l'iniziativa sia assunta dalla Regione, quest'ultima, prima dell'avvio del procedimento, è tenuta ad acquisire l'intesa del Rettore.

Art. 5

(Il Collegio Sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute.

2. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3-ter del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

COPIA
NON

Art. 6
(L'Organo di indirizzo)

1. L'Organo di indirizzo è composto da quattro membri, di cui uno è il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, componente di diritto. Gli altri componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal Rettore e due dall'Assessore regionale per la Salute e sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di programmazione dei servizi sanitari.
2. Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza, il cui ammontare non può comunque superare l'importo massimo previsto dall'art. 6, co. 2 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, oltre al rimborso delle spese documentate per i componenti residenti al di fuori del territorio in cui ha sede l'A.O.U., quantificato ai sensi e nei limiti della normativa vigente.
3. Non possono fare parte dell'Organo di indirizzo dipendenti dell'A.O.U. né altri componenti della Scuola di Medicina e Chirurgia. L'Organo d'indirizzo è presieduto da un Presidente scelto all'interno del medesimo, nominato dalla Regione d'intesa con il Rettore; in caso di parità, prevale la proposta che vota il Presidente, al quale spetta il compito di convocarlo periodicamente, di presiederlo e di fissarne l'ordine del giorno.
4. Il Direttore Generale dell'A.O.U. partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto. Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente.
5. L'Organo di indirizzo, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4, co. 4 del D.Lgs. n. 517/99, relaziona annualmente all'Assessore e al Rettore in ordine all'attuazione del presente Protocollo.
6. Con l'approvazione e la pubblicazione del presente protocollo decadono gli organi di indirizzo precedenti.

Art. 7
(Il Collegio di Direzione)

1. Il Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., come richiamato dall'art. 4 co. 5 del D. Lgs. n. 517/1999, che svolge le funzioni ivi disciplinate, è presieduto dal Direttore Generale ed è composto dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dai Direttori dei Dipartimenti assistenziali e ad attività integrata.
2. Il Collegio di Direzione, che ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 158/12, convertito nella legge n. 189/2012, è organo dell'A.O.U., elabora altresì proposte in materia di organizzazione e di sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e di innovazione per la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori ed esprime pareri relativamente all'integrazione e alla coerenza tra l'attività assistenziale e le attività di didattica e di ricerca.
3. Alle adunanze del Collegio di direzione possono partecipare, con funzioni consultive e per le necessarie integrazioni su specifici argomenti, il Rettore, o suo delegato, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia o suo delegato, i direttori dei dipartimenti universitari.
4. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale e può essere convocato anche su specifica richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 8
(Organizzazione dipartimentale dell'Azienda)

1. L'organizzazione dipartimentale è il modello di gestione operativa di tutte le attività dell'A.O.U., al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari, nonché una gestione unitaria delle risorse economiche, umane e strumentali. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 517/1999 l'organizzazione dipartimentale ad attività

COPIA
NON

integrata (DAI) rappresenta di regola il modello ordinario di gestione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria e deve essere fondata sul principio di eguaglianza di diritti e di doveri del personale universitario e aziendale nell'espletamento delle attività assistenziali e, pertanto, la dirigenza universitaria e aziendale dovrà essere parimenti coinvolta e responsabilizzata dalla direzione in ordine al perseguimento degli obiettivi assistenziali.

2. L'organizzazione dipartimentale deve assumere, pertanto, dimensioni tali da favorire consistenti economie e adeguate risposte assistenziali, formative e di ricerca, nonché l'accrescimento delle competenze professionali degli operatori.

3. Ai sensi dell'art. 3, co. 7, del D. Lgs. n. 517/99, nell'A.O.U. possono essere costituiti i Dipartimenti Assistenziali (D.A.) di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. Il Dipartimento Assistenziale può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziale e per gruppi di patologie, organi ed apparati, nonché per intensità di cure.

4. Il D.A. è costituito, di norma, da almeno tre strutture complesse e da una struttura semplice dipartimentale regolarmente attivate e con le relative strutture semplici, a valenza dipartimentale e da programmi inter e/o infra-dipartimentali, individuati nell'atto aziendale, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.

5. Il Direttore del Dipartimento assistenziale è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore ed è scelto, in base alla capacità gestionale ed organizzativa, all'esperienza professionale ed al *curriculum*, tra i responsabili delle strutture complesse di cui è composto il Dipartimento o tra i professori titolari di un programma di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999, assimilabile a struttura complessa. Il Direttore del Dipartimento rimane, comunque, titolare della struttura complessa a cui è preposto o del programma.

6. Il Direttore del D.A. assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del Direttore Generale dell'A.O.U. circa la razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

7. Il D.A. coesiste con il Dipartimento Universitario (D.U.), regolato dalle norme statutarie di Ateneo; con separato atto da trasmettere all'Assessorato, l'Università e l'Azienda O.U. procederanno a regolamentare l'integrazione delle attività, limitatamente a quelle che hanno ricadute sugli assetti assistenziali, la gestione delle risorse umane e strumentali e la compensazione dei relativi costi nei limiti delle disponibilità finanziarie.

8. I Dipartimenti ad Attività Integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di programmazione concordata tra l'Università e l'Azienda O.U., tenendo conto del collegamento tra la programmazione della Scuola di medicina e chirurgia e quella aziendale.

9. I D.A.I. sono costituiti, di norma, da almeno tre strutture complesse e da una struttura semplice dipartimentale regolarmente attivate, da strutture semplici, da strutture semplici a valenza dipartimentale e da programmi inter e/o infradipartimentali, individuati nell'atto aziendale che ne disciplina il funzionamento, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca e nel rispetto dei criteri contenuti nel presente protocollo d'intesa.

10. Il D.A.I. è un centro unitario di responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate dal servizio sanitario regionale e dall'Università. Esso si configura come dipartimento verticale strutturale e può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziali e per gruppi di patologie, organi ed apparati, nonché per intensità di cure. Eventuali risorse apportate dai Dipartimenti universitari ai D.A.I. rientrano tra i conferimenti dell'Università all'Azienda O.U.

11. Il Direttore del D.A.I. è nominato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum didattico e scientifico ovvero tra i professori titolari di un programma, di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999, assimilabile a struttura complessa. Il Direttore del Dipartimento rimane, comunque, titolare della struttura complessa cui è preposto o del programma.

COPIA
NON
VALIDA

12. Il Direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.

13. I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata ed i dipartimenti assistenziali, devono tenere conto del collegamento tra la programmazione della Scuola di medicina e chirurgia con quella aziendale.

Art. 9
(Strutture assistenziali)

1. Le unità operative complesse rappresentano la principale articolazione di cui si compongono i Dipartimenti; esse sono dotate di autonomia gestionale, tecnica e professionale e sono soggette a rendicontazione analitica.

2. Le strutture assistenziali complesse sono individuate nel rispetto delle previsioni di cui al D.L. n. 95/2012, nel testo convertito dalla legge n. 135/2012, del documento LEA del 26 marzo 2012, del D.M. n. 70/2015 e della vigente rete ospedaliera regionale, in coerenza con le esigenze di formazione specialistica e con le peculiarità della Scuola di Medicina e Chirurgia. Quanto sopra avuto riguardo ai livelli minimi di attività definiti in relazione ad un adeguato numero di casi trattati o ad adeguati volumi di attività in linea con la programmazione regionale e tenuto conto di criteri di essenzialità, di efficacia sotto il profilo assistenziale e di economicità nell'impiego delle risorse umane e professionali ed alla loro funzionalità rispetto alle esigenze di didattica e di ricerca.

3. Con riferimento a queste ultime, inscindibili da quelle assistenziali, tali livelli sono indicati dalla programmazione della Scuola di Medicina e Chirurgia, tenuto conto fra l'altro: a) del numero dei docenti universitari assegnati alla A.O.U., considerando la rispettiva dotazione organica definita dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore ed approvata dalla Regione; b) del numero medio di allievi che ad essa ordinariamente afferiscono e del conseguente carico didattico; c) dell'esistenza di coordinamenti e/o partecipazioni a progetti finanziati da organismi nazionali ed internazionali; d) della disponibilità di laboratori sperimentali e della produzione scientifica nei settori scientifico disciplinari, valutata con parametri oggettivi.

4. Il numero dei posti letto è quello fissato dalla programmazione ospedaliera regionale, d'intesa con il Rettore, in coerenza con gli indirizzi di pianificazione sanitaria nazionali e regionali, tenendo conto di quanto previsto al precedente punto 2.

5. La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio dell'Ateneo sono individuate nell'atto aziendale.

6. La nomina dei responsabili delle strutture complesse a direzione universitaria è effettuata ai sensi dell'art. 15, co. 7-bis, lett. c) e d), del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., da parte del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare, nell'ambito dei Docenti Ordinari e dei Docenti Associati afferenti al S.S.D. di riferimento e in servizio presso l'Università degli Studi. Nell'espletamento della suddetta procedura, il Rettore dell'Università e il Direttore Generale dell'A.O.U. si impegnano a fare applicazione - ove occorra introducendo specifiche modifiche ai rispettivi Regolamenti interni - dei principi di pubblicità e trasparenza, di massima partecipazione e di adeguata motivazione della nomina. In particolare, il Direttore Generale nomina apposita Commissione di valutazione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da due Docenti nell'ambito del Settore Scientifico Disciplinare di interesse, almeno uno dei quali esterno all'Ateneo, di cui uno indicato dal Rettore e l'altro individuato tramite sorteggio dalla lista dei potenziali commissari ASN del settore concorsuale d'interesse. La Commissione avrà il compito di individuare una terna di idonei alla nomina - corredata di giudizi individuali di adeguatezza - che non costituisce graduatoria ma che rappresenta lo strumento necessario per motivare la scelta fiduciaria di cui al citato art. 15, co. 7-bis lett. c). Il responsabile della struttura complessa verrà quindi nominato, sulla scorta della terna di cui sopra, dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia.

COPIA
NON

7. Per le strutture complesse non a direzione universitaria, così come qualificate dall'atto aziendale, la nomina è effettuata in favore di dirigenti ospedalieri ai sensi dell'art. 15, co. 7-bis del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., sempre da parte del Direttore Generale.

8. Le parti concordano che l'attività di formazione manageriale ed organizzativo/gestionale del personale di cui al precedente comma venga svolta preferibilmente mediante corsi e/o master istituiti presso l'Università, titolare del rapporto convenzionale, e/o presso il CE.F.P.A.S.

9. Nelle strutture semplici - il cui numero è individuato nel rispetto delle previsioni di cui al D.L. n. 95/2012, nel testo convertito dalla legge n. 135/2012, del documento LEA del 26 marzo 2012 e della rete ospedaliera regionale, in coerenza con le esigenze di formazione specialistica e con le peculiarità della Scuola di Medicina e Chirurgia - il responsabile è scelto dal Direttore Generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, sentito il direttore del Dipartimento Assistenziale o del D.A.I. tra i professori e ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato e/o tra i dirigenti medici ospedalieri.

10. Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale l'individuazione del responsabile da parte del Direttore Generale avviene su proposta del Direttore del Dipartimento di appartenenza d'intesa con il Rettore, o mediante avviso/valutazione curriculum o mediante procedura concorsuale.

11. La responsabilità e la gestione di programmi inter e/o infra-dipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, è affidata, dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore e sentita la Scuola di medicina e chirurgia, ai professori universitari di prima e seconda fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa o di minore complessità.

12. Ai fini dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ai professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato non inseriti nella dotazione organica resta in ogni caso garantito l'accesso alle strutture sanitarie, incluse quelle in convenzione di cui all'art 2, senza oneri per l'A.O.U.

13. Presso l'A.O.U. e nelle aziende ove opera il personale medico universitario è istituito un Collegio Tecnico con il compito di procedere per il personale universitario alle valutazioni ed alle verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario nazionale relativamente all'attività sanitaria. Il Collegio Tecnico è disciplinato, giusta la previsione di cui all'art. 5, co. 13 del D. Lgs. n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le seguenti modalità:

a) è costituito da 3 membri, nominati d'intesa tra Rettore e Direttore Generale, di cui un Dirigente del ruolo sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente, un docente universitario di ruolo sanitario ed un docente universitario di altra Università;

b) le valutazioni devono essere effettuate ogni triennio nonché, per gli incarichi già affidati, devono essere effettuate a decorrere dal terzo anno successivo all'adozione dell'atto aziendale sottoscritto in applicazione del presente protocollo;

c) le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti dall'organo di indirizzo, tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti (professori e ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato).

Art. 10 (Patrimonio)

1. L'Università concede, con vincolo di destinazione, all' Azienda O.U. l'uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalla stessa attualmente utilizzati, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'Azienda O.U., fatto salvo diverso accordo tra le parti e quanto previsto dall'art. 11.

2. L'individuazione di beni immobili attualmente destinati alle attività assistenziali è concordata tra il Rettore dell'Università ed il Direttore Generale dell'A.O.U. entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa ed il relativo accordo è aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l'Università e l'Azienda O.U. lo ritengono opportuno.

COPIA
NON

3. Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università.
4. Gli eventuali immobili che l'A.O.U., con fondi propri o con finanziamenti europei, statali o regionali, costruisce sul suolo di proprietà dell'Ateneo e con il consenso di quest'ultimo, confluiscono nella piena disponibilità dell'Azienda stessa fino alla permanenza della destinazione d'uso assistenziale, fatti salvi eventuali vincoli previsti dalla rispettiva norma di finanziamento o da specifici accordi intervenuti tra Regione e Università.

Art. 11

(Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Poiché l'integrazione dell'attività assistenziale, didattica e scientifica si concretizza anche mediante la comune utilizzazione di beni mobili e immobili, gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/08 per i beni ad uso comune gravano sul Direttore Generale dell'A.O.U., che concorda con l'Ateneo le quote a carico di rispettiva competenza per gli interventi di sicurezza e manutentivi. Per i beni ad uso esclusivo dell'Ateneo gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, restano a carico dell'Università. Gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08, relativamente alla necessità dei predetti interventi, si intendono assolti da parte del Direttore Generale dell'Azienda O.U. con la richiesta del loro adempimento all'Università.

Art. 12

(Finanziamento e compartecipazione della Regione e dell'Università ai risultati di gestione)

1. L'Università contribuisce annualmente alle attività dell'Azienda O.U. per assicurare la piena e più funzionale integrazione tra attività di assistenza, didattica e di ricerca. Al riguardo, l'Università e l'Azienda O.U. concordano le rispettive modalità di intervento.
2. In particolare, l'Università concorre alle attività gestionali dell'Azienda ospedaliera universitaria, facendosi carico degli oneri relativi al trattamento economico del personale docente e ricercatore, sanitario e tecnico/amministrativo secondo le modalità previste dai successivi artt. 14 e 15, nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili come identificati all'art. 10.
3. Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziali e per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria dell'azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.
4. L'Azienda O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la tariffazione delle prestazioni secondo il D.R.G. stabilito per i presidi a più elevata complessità assistenziale.
5. La Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario, corrispondendo all'Azienda O.U. un'integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale correlata sulla base dei valori dei D.R.G. nella misura:
 - a) del 3% per i D.R.G. relativi alle specialità di base (medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria ed ortopedia) aventi peso superiore a 0,80 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore a 1,10;
 - b) del 3% per i D.R.G. delle rimanenti specialità aventi peso superiore a 1 e nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore a 1,80.
6. La Regione riconosce altresì un'ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva nella misura percentuale del 3% in funzione delle peculiari attività di formazione e ricerca con modalità da individuarsi con apposito accordo tra le parti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo.
7. Le risorse, di cui ai commi 5 e 6, evidenziate negli atti di bilancio aziendale, saranno impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche e

COPIA
NON

assistenziali sulla base di un programma predisposto dal direttore generale dell'A.O.U. e approvato dall'Assessorato della Salute d'intesa con il Rettore e, limitatamente alla parte eccedente il 2%, saranno utilizzate prioritariamente a copertura di eventuali disavanzi aziendali.

8. Ai fini dell'obiettivo del miglioramento degli *standard* di qualità e dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzate all'attività assistenziale, si conviene che per gli attuali e futuri investimenti, provenienti da fondi europei, statali e regionali, ivi inclusi gli obiettivi di piano sanitario (per quest'ultimi limitatamente alla parte assegnata all'A.O.U. su disposizione assessoriale), le parti procedano di comune accordo per il necessario inserimento degli stessi nella programmazione sanitaria regionale.

9. In caso di risultati economici negativi nella gestione dell'Azienda, la Regione e l'Università concordano un apposito piano di rientro pluriennale che deve tenere conto delle responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle attività assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca.

Art. 13

(Dotazione organica e personale)

1. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte della Regione previste dalla normativa vigente, definisce la dotazione organica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria sulla base dei posti letto individuati nella rete ospedaliera regionale e degli ulteriori eventuali parametri introdotti da norme e atti di indirizzo nazionali e regionali, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 24 maggio 2001 e di quanto stabilito dal P.O.C.S.

2. La dotazione organica dell'Azienda O.U., da determinarsi con separato atto, è costituita da docenti (professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato), dalle figure professionali equiparate per legge e dal personale dipendente dall'Università degli Studi in servizio presso l'Azienda e dal personale dipendente dall'Azienda stessa.

3. Non rientra altresì nella dotazione organica il personale universitario amministrativo, tecnico e professionale che svolge esclusivamente attività di supporto alla didattica ed alla ricerca.

4. Ai soli fini della determinazione della dotazione organica il numero delle unità del personale docente universitario sarà quantificato con una valenza d'impiego pari al 60% sia per i docenti ordinari che per i docenti associati o ricercatori di ruolo e a tempo determinato di quella del corrispondente personale del servizio sanitario regionale.

5. Sempre ai soli fini della determinazione della dotazione organica, il numero delle unità del personale universitario dell'Area tecnico-scientifica e socio-sanitaria che svolge attività assistenziale sarà quantificato con una valenza di impiego pari al 60% di quella del corrispondente personale del servizio sanitario regionale, considerato il supporto svolto nelle attività didattico-scientifiche nei laboratori di ricerca e nei corsi di laurea.

6. Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, fatte salve le disposizioni relative al proprio stato giuridico ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale.

7. I professori ed i ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato e le figure professionali equiparate per legge che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività effettuata, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al Direttore Generale.

8. A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, co. 14 del D. Lgs. n. 517/1999, presso l'A.O.U. è istituito un Comitato di Garanti composto da 3 membri, nominati d'intesa tra Rettore e Direttore Generale per un triennio.

9. Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere espresso tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti universitari.

COPIA
NON

10. L'impegno orario di ciascun professore ordinario e associato/ricercatore universitario per lo svolgimento delle mansioni di didattica, di ricerca e assistenza, globalmente considerato, sarà riferito a quello previsto per il personale dirigente del servizio sanitario nazionale e sarà articolato sulla base del piano di attività della struttura di appartenenza e della programmazione dell'attività didattica e di ricerca secondo modalità regolamentari e di rilevamento stabilite da apposito accordo attuativo tra Università ed Azienda O.U.

11. Il suddetto accordo deve tenere conto dei vincoli e delle esigenze organizzative derivanti dallo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e stabilirà le modalità di articolazione dell'impegno orario anche con riferimento alle modalità di prestazione di turni di guardia e/o di reperibilità, che dovranno essere effettuate dai professori e ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato, privilegiando modelli organizzativi integrati e flessibili su base interdipartimentale e/o interdivisionale e tenendo conto di quanto previsto dal comma seguente.

12. Gli accordi attuativi possono prevedere che l'impegno orario del personale docente universitario dedicato all'attività assistenziale sia calcolato come durata media avuto riguardo ad un periodo di riferimento di sei mesi. L'impegno orario del suddetto personale per l'attività assistenziale è determinato nella misura almeno del 60% sia per i docenti ordinari che per i docenti associati o ricercatori di quello previsto per il corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.

13. Il controllo dell'impegno orario assistenziale del personale universitario sanitario, tecnico/professionale e amministrativo, è basato su sistemi di rilevazione oggettivi ed è regolamentato da apposito accordo tra l'A.O.U. ed Università e/o le aziende presso le quali insistono strutture convenzionate.

14. I provvedimenti inerenti l'utilizzazione del personale universitario sanitario, tecnico/professionale e amministrativo che presta servizio presso l'Azienda sono adottati dal Direttore Generale di concerto con il Direttore del Dipartimento assistenziale o del D.A.I., secondo criteri e modalità definiti nell'atto aziendale, in conformità alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze di attività di didattica e di ricerca.

15. Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza, ivi compresa l'attività di didattica e di ricerca, e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili e risponde per la violazione dei doveri connessi all'attività assistenziale al Direttore Generale.

16. I procedimenti disciplinari a carico del personale di cui al presente comma, dipendente dall'Università, in servizio presso l'Azienda O.U., per violazione dei doveri inerenti l'attività assistenziale, sono demandati all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari individuato all'interno dell'Ateneo ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 165/2001, la cui composizione è integrata da un membro nominato dal Direttore Generale. Per fattispecie che danno luogo a sanzioni disciplinari o per processi concordati di ristrutturazione aziendale ovvero in caso di inidoneità psicofisica, permanente o relativa, in merito allo svolgimento di attività assistenziale, l'A.O.U., d'intesa con il Rettore, può rinunciare all'apporto del personale universitario sanitario, tecnico/professionale e amministrativo, fermo restando il diritto di accedere alle strutture ai fini dello svolgimento delle attività di didattica e di ricerca.

17. Il personale dirigenziale ospedaliero dell'A.O.U., impegnato in attività didattica, accede ai fondi di ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, previa deliberazione dei competenti organi accademici ed autorizzazione del Direttore Generale, circa la congruità con i settori scientifico disciplinari e con svolgimento al di fuori del normale orario di servizio.

18. L'A.O.U., nel rispetto delle disposizioni finanziarie statali e regionali, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio e nei limiti della propria dotazione organica, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente, le procedure di reclutamento per l'assunzione del personale dirigenziale e di comparto. Il suddetto personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente dell'Università, dovendo il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito direttamente con l'Azienda.

COPIA
NON
VALIDA

19. Il personale dipendente dall'Azienda O.U. svolge le proprie attività nelle strutture cui è assegnato, rispondendone al Direttore Generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario. Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività svolta, il personale risponde al Direttore Generale che applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

20. Nell'ottica del perseguimento della massima trasparenza e della prevenzione dei fenomeni corruttivi, con particolare riferimento ai settori dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, dei farmaci e dei dispositivi sanitari/medicali, è istituito il "Comitato di valutazione dei conflitti d'interesse", a composizione paritetica tra Università e A.O.U., i cui membri dovranno individuarsi tra i dirigenti con specifiche competenze nell'area legale, farmaceutica, clinica e delle risorse umane.

Art. 14

(Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Ai professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, nonché alle figure equiparate per legge che svolgono attività assistenziale è corrisposto, oltre al trattamento economico erogato dall'Università e ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, un trattamento aggiuntivo correlato all'incarico ricoperto e di risultato, costituito ai sensi della normativa vigente, come meglio specificato al successivo comma 2 del presente articolo e delle conseguenziali regolamentazioni, atto ad assicurare che il trattamento economico complessivo spettante al suddetto personale universitario non potrà comunque essere inferiore a quello dei dirigenti del S.S.R. di pari incarico, nei limiti della disponibilità del fondo aziendale di riferimento.

2. In coerenza con quanto disposto all'art. 6 del D. Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii., il trattamento economico a carico del bilancio aziendale è composto dalle seguenti voci, quando dovute: i) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico affidati dall'Azienda secondo i criteri stabiliti dal C.C.N.L. per il personale della dirigenza del S.S.N., nei limiti della disponibilità del fondo di riferimento formato da: retribuzione di posizione minima unificata; retribuzione di posizione variabile aziendale; ii) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale nei limiti di disponibilità del fondo di riferimento; iii) retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità etc.); iv) indennità di esclusività del rapporto di lavoro solo per coloro che hanno optato per l'attività professionale *intramoenia* secondo quanto previsto dal C.C.N.L. I trattamenti economici riconosciuti ai punti precedenti devono essere erogati nei limiti delle risorse da attribuite ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.P.R. n. 382 del 1980 globalmente considerate e devono essere definiti secondo i criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste per il medesimo scopo dai C.C.N.L. di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

3. L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'Azienda all'Università e da questa ai docenti universitari, con le stesse modalità e tempi previsti per le equipollenti figure ospedaliere. Detta disposizione si applica anche nel caso di rapporti convenzionali tra l'Università e le Aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale.

4. Le modalità di calcolo dei fondi per la retribuzione a carico del bilancio aziendale sono quelle previste dai C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.

5. Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei contratti nazionali della dirigenza medica e sanitaria.

6. L'A.O.U. e le altre Aziende della rete formativa, attraverso apposite convenzioni da stipularsi in ossequio a quanto stabilito dall'art. 18 co. 3 e dell'art. 24 co. 3 della legge n. 240/2010 e norme correlate, potranno sostenere gli oneri derivanti dalla chiamata di Professori di prima e di

COPIA
NON

seconda fascia e dall'attribuzione di contratti per il reclutamento di ricercatori universitari tra il personale sanitario già inserito nella dotazione organica dell'A.O.U. e delle Aziende dell'area formativa, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il numero di tale personale, valutato in unità intera ai fini della dotazione organica aziendale, non potrà superare l'1% di quest'ultima riferito al personale della dirigenza medica o sanitaria. Detta procedura è comunque soggetta a preventiva autorizzazione assessoriale e successiva vigilanza in ordine al corretto adempimento degli accordi stipulati.

Art. 15

(Trattamento economico del personale operante presso l'Azienda O.U. non contemplato nel precedente articolo)

1. Al personale che presta servizio presso l'Azienda O.U. si applicano i CCNQ nel tempo vigenti, in relazione ai profili professionali posseduti.
2. Al personale universitario che presta servizio presso aziende del S.S.R. in regime di convenzione con l'Università si applicano i contratti integrativi aziendali.
3. Il trattamento economico fondamentale e l'indennità di ateneo del personale universitario in servizio presso l'Azienda O.U. resta a carico dell'Università per l'importo relativo alla categoria di provenienza.
4. Il restante trattamento economico, ivi compreso il salario accessorio è a carico del bilancio dell'Azienda O.U. in conformità a quanto previsto dall'art. 64, co. 3, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto università, 16 ottobre 2008 e ss.mm.ii.
5. I valori economici di riferimento per quanto concerne il profilo di inquadramento ed il trattamento accessorio, come pure i criteri di calcolo dei fondi per le competenze accessorie, sono quelli previsti dal C.C.N.L. del settore sanità.
6. La massa salariale di riferimento per la determinazione di cui al precedente comma tiene conto anche del trattamento economico a carico dell'Università.

Art. 16

(Formazione degli specializzandi e del personale sanitario)

1. L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché delle professioni sanitarie.
2. L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca ed all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post specialistica previste dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche. In particolare, la Regione può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii. Si concorda altresì che le strutture indicate nell'art. 2 del presente protocollo rientrano in quelle di cui all'art. 16-sexies del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.
3. La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promuovendo le scelte conformi alla normativa comunitaria.
4. In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, l'Azienda O.U. mette a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di potere consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlati servizi generali per gli studenti ed i docenti.
5. Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.,

COPIA
NON

tenendo conto della tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.

6. La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente, con particolare riguardo a quella legata al riordino e all'accreditamento delle scuole di specializzazione e all'accreditamento dei corsi studio della Scuola di Medicina e Chirurgia.

7. Il volume delle suddette attività deve essere adeguato al numero previsto dall'ordinamento di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'Ateneo nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie.

8. In attuazione del sistema di accreditamento delle scuole di specializzazione riservate ai medici, di cui agli art. 43 e 44 del D. Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii., la Regione, le Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale, ivi inclusa l'A.O.U., mettono a disposizione dell'Università strutture, personale, attrezzature e flussi informativi, ivi compresi i correlati servizi generali per gli studenti ed i docenti.

9. Per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico-pratici, nonché delle discipline previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, l'Università può direttamente avvalersi del personale dei ruoli del servizio sanitario regionale. Tale personale deve essere in possesso dei requisiti ritenuti idonei dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, tenuto conto dell'esperienza didattica scientifica acquisita. L'Ateneo può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dipendenti delle strutture coinvolte.

10. Al personale medico, sanitario e delle professioni sanitarie del servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione che sia ritenuto dotato di capacità didattica pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

11. In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la formazione medico specialistica in eccedenza alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti, fermo restando il rispetto del fabbisogno formativo di cui al precedente comma 3. La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza in favore della formazione del personale sanitario e delle professioni sanitarie.

12. Ai sensi dell'art. 16-sexies, co. 2, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., la Regione indica l'A.O.U. quale struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie.

13. L'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale della formazione medico specialistica restano disciplinati dall'Accordo sottoscritto il 5 ottobre 2011 dalla Regione e dai Rettori delle Università, approvato con il decreto assessoriale 1966/11 dell'11 ottobre 2011 e ss.mm.ii., che le parti s'impegnano ad aggiornare entro novanta giorni dalla pubblicazione del D.A. di approvazione del presente protocollo, nonché dal presente accordo nelle more dei necessari aggiornamenti.

14. In analogia a quanto previsto per i medici specializzandi, le parti si impegnano a regolamentare con separato accordo l'attività di formazione delle altre figure professionali.

Art. 17

(Ricerca e sperimentazione)

1. L'Università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.

COPIA
NON

2. La Regione e l'Università convengono di elaborare congiuntamente indirizzi per promuovere e organizzare le attività di sperimentazione condotte presso l'Azienda ospedaliero/universitaria.
3. La ripartizione dei fondi che derivano dalla partecipazione a tali attività sarà oggetto di apposito accordo tra A.O.U. e Università, che terrà conto delle disposizioni di cui all'art.66 del D.P.R. n. 382/80, nonché delle linee di indirizzo regionali per la libera professione intramuraria.

Art. 18

(Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale.
2. La sua vigenza si intende prorogata per un eguale periodo, qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti sei mesi prima della sua scadenza.


Art. 19

(Norme finali)

1. Con l'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa, cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al previgente protocollo e degli accordi attuativi in contrasto con il presente testo.
2. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
3. Ancor prima della sua scadenza, il protocollo potrà essere modificato a richiesta di una delle parti ovvero per sopravvenute modifiche normative.
4. Per quanto non previsto nel presente Protocollo, si rinvia a quanto stabilito nel D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 e nel D.P.C.M. del 24 maggio 2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Catania, 4 febbraio 2020

L'ASSESSORE
(Avv. Ruggero/Razza)



IL RETTORE
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)





REGIONE SICILIA

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI
DI MESSINA

ALLEGATO A

Strutture pubbliche presso cui hanno sede specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica ivi compresa la formazione specialistica, di ricerca ed assistenziale:

- a) A.O. Papardo – Messina
 - 1) UU.OO.CC. di Oncologia Medica;
 - 2) U.O.S.D. di Neurochirurgia;
- b) A.S.P. Messina;
- c) I.R.C.C.S. “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” Messina.

(2020.11.750)102

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA C

Sostenibilità economico-finanziaria attivazione corso LM41 Medicina e Chirurgia (Papardo)			
Ricavi di Ateneo			€ 0
		Ricavi totali di Ateneo	€ 0
Ricavi da contribuzione studentesca	Contribuzione media 2021/22		€ 662
	Numero studenti		60
	Contribuzione studentesca totale		€ 39.737
Ricavi da parte di soggetti terzi pubblici e/o privati	Costo standard 2021		€ 7.897
	Numero studenti		60
	Contributo ministeriale su costo standard		€ 473.820
		Ricavi totali	€ 513.557
Spese per il personale docente e ricercatore	Spese per il personale docente		€ 85.143.990
	Numero di ore erogate in TAF A, B e C da erogare nel 22/23		140904,5
	Numero di ore erogate in Medicina e Chirurgia taf A, B e C nel 22/23		625
	Proporzione ore erogate in TAF A, B e C di Medicina e Chirurgia nel 2022/23		0,00444
	Totale spese personale docente		€ 377.667
		Spese per il personale tecnico-amministrativo	€ 80.000
		Altre spese per funzionamento del CdS	€ 0
		Totale spese	€ 457.667
		Indicatore di sostenibilità attivazione corso (ricavi totali / spese totali)	1,12

Sostenibilità economico-finanziaria attivazione corso LM41 Medicina e Chirurgia (Papardo) con programmata			
Ricavi di Ateneo			€ 0
		Ricavi totali di Ateneo	€ 0
Ricavi da contribuzione studentesca	Contribuzione media 2021/22		€ 662
	Numero studenti (coorte)		360
	Contribuzione studentesca totale		€ 238.421
Ricavi da parte di soggetti terzi pubblici e/o privati	Costo standard 2021		€ 7.897
	Numero studenti (coorte)		360
	Contributo ministeriale su costo standard		€ 2.842.920
		Ricavi complessivi totali	€ 3.081.341
Spese per il personale docente e ricercatore	Spese per il personale docente		€ 103.699.704
	Numero di ore erogate in TAF A, B e C da erogare nel 22/23		146533
	Numero di ore erogate in Medicina e Chirurgia taf A, B e C nel 22/23		3287,5
	Proporzione ore erogate in TAF A, B e C di Medicina e Chirurgia nel 2022/23		0,02244
	Totale spese complessive personale docente		€ 2.326.526
		Spese complessive per il personale tecnico-amministrativo	€ 480.000
		Altre spese per funzionamento del CdS	€ 0
		Spese complessive totali	€ 2.806.526
		Indicatore di sostenibilità corso con programmata (ricavi complessivi / spese complessive)	1,10

Con l'attivazione a decorrere dall'a.a. 2022/23 del nuovo corso LM41 in Medicina e Chirurgia, il nostro Ateneo chiederà in programmazione nazionale 60 studenti. Tenendo in considerazione il valore del costo standard per studente assegnato al nostro Ateneo nell'ultimo Decreto MUR n.1015/2021, ed ipotizzando che il suo valore nel 2022 sia pari o superiore, l'Ateneo beneficerà di una maggiore entrata del contributo sul Fondo di Funzionamento Ordinario pari a € 473.820 già nel 2022/23. Ipotizzando una contribuzione media pari a quella registrata per l'a.a. 2021/22, inoltre, l'Ateneo beneficerà dal 2022/23 di una maggiore entrata da contributi degli studenti pari a € 39.737. Nella stima delle maggiori entrate non sono state prese in considerazione eventuali ricavi da parte di soggetti terzi pubblici e/o privati.

	Valore	N. studenti	Maggiori entrate
Costo standard Università di Messina (DM 1015/2021)	€ 7.897	60	€ 473.820
Contribuzione media studentesca	€ 662	60	€ 39.737
Ricavi da soggetti terzi			€ 0

Dal lato delle spese, invece, prendendo in considerazione le spese per il personale docente sostenute dall'Ateneo nel 2021 (senza distinguere tra le attività di docenza e quelle di ricerca o di altro tipo svolte dai docenti, operando quindi una scelta peggiorativa sull'indicatore), rapportando tali spese alla proporzione tra il numero di ore erogate in Medicina e Chirurgia taf A, B e C nel 22/23 e il numero di ore erogate in TAF A, B e C in tutti i corsi di studio dell'Ateneo nel 22/23, con l'attivazione del corso suddetto l'Ateneo sosterrà maggiori spese di personale docente pari a € 377.028 nell'a.a. 2022/23. Per gli anni successivi le spese del personale docente sono state stimate prevedendo da un lato un incremento annuale dei compensi dei docenti del 2%, dall'altro un incremento delle unità di personale docente stimato sulla base delle procedure di reclutamento e dei pensionamenti per limiti di età previsti nell'Ateneo. Nella stima delle maggiori spese non vengono presi in considerazione altri elementi in quanto l'Ateneo non dovrà sostenere spese per affitti né per nuovo personale tecnico amministrativo per potere sostenere l'operatività del nuovo corso.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA INDIRIZZO BIOTECNOLOGICO (CLASSE LM41)


Il Corso di Laurea si avvale delle moderne aule didattiche del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali che, insieme ai classici strumenti di ausilio alla didattica, sono anche dotate di sistemi audio-visivi e rete wi-fi.

La struttura del Dipartimento di di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali è dotata di:

- 16 aule da 84 posti
- 9 aule da 70 posti
- 5 aule da 126 posti
- 2 aule da 135 posti
- 2 aule da 98 posti
- 5 aule da 24 posti
- 5 aule da 25 posti
- 1 aula da 40 posti
- 5 aule informatiche con 125 postazioni
- Aula Magna







**CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA INDIRIZZO BIOTECNOLOGICO
(CLASSE LM41)**

Aula studio

Locazione

SALE STUDIO	UBICAZIONE	PIANO
Sala Studio B 2 17	Edificio Didattico B Polo Papardo 98166 Messina	2
Sala studio B 3 24	Edificio Didattico B Polo Papardo 98166 Messina	3
Sala Studio A 3 3 11	Edificio principale A Polo Papardo 98166 Messina	3
Sala studio Michaud (A 3 4 8)	Edificio principale A Polo Papardo 98166 Messina	4





Le aule studio sono spazi a disposizione degli studenti e delle studentesse per l'attività di studio individuale. Il Corso di Laurea offre agli studenti diversi spazi vicino alle sedi dei corsi: luoghi tranquilli e silenziosi per studiare tra una lezione e l'altra, per preparare gli esami e trovare la concentrazione giusta. Le sale studio sono coperte da rete Wi-Fi gratuita e sono molto frequentate soprattutto in periodo di esami.

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA INDIRIZZO BIOTECNOLOGICO (CLASSE LM41)

Gli studenti possono avvalersi della biblioteca del Dipartimento arredata con moderne postazioni informatiche. La struttura è dotata di una biblioteca centralizzata, che si estende su una superficie di circa 1500 mq distribuita su due piani, attrezzata con 37 postazioni informatiche, di cui una per disabili, utilizzata dagli studenti di tutti i corsi di laurea del Dipartimento.

Gli studenti hanno inoltre libero accesso alle librerie elettroniche del sistema bibliotecario d'Ateneo on-line e possono avvalersi del sistema di e-learning per la condivisione di appunti e dispense delle lezioni, forum di discussione con il docente, test di verifica on line,etc).



CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA INDIRIZZO BIOTECNOLOGICO (CLASSE LM41)

Il Corso di Laurea si avvale di moderni laboratori siti presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali che, insieme ai classici strumenti di ausilio alla didattica, sono anche dotate di sistemi audio-visivi e rete wi-fi.

Laboratorio XRD-XRF

Locazione *n. stanza 463 piano 4 blocco C*



Principali attrezzature presenti nel laboratorio

XRD, XRF Elemental analysis, ICP-MS

Principali tipologie di prove effettuate nel laboratorio

La diffrazione di raggi X è una tecnica non distruttiva che permette di quantificare le varie componenti di un campione solido e di ricavare anche informazioni sulla struttura cristallina e sulla dimensione dei cristalliti. La diffrazione a Raggi X viene impiegata nel settore della ricerca chimica e farmaceutica per la determinazione della struttura di composti inorganici ed organici, per la comprensione delle funzioni e dei meccanismi molecolari.

Fluorescenza a raggi X (XRF) è uno dei metodi analitici più semplici ed accurati per la determinazione della composizione elementare di molti tipi di materiali. Questa apparecchiatura è estremamente flessibile ed in grado di misurare tutti gli elementi dall'Ossigeno all'Uranio in solidi, liquidi e polveri, in ambienti sottovuoto o elio.

L'ICP-MS è una tecnica molto sensibile e in grado di determinare diverse sostanze inorganiche metalliche e non metalliche presenti in concentrazioni anche di circa una parte per bilione (ppb).

Laboratorio di Misure Elettriche ed Elettroniche

Locazione n. stanza 337 piano 3 blocco B.



Principali attrezzature presenti nel laboratorio

Sistema Criogenico composto da Camera da vuoto, banco di pompaggio Varian e testa doppio stadio crio CTI Cryogenics

Stanford SR830 Lock In

Amplifier VNA Agilent 8753ES

Sistema di Inkjet Printing home made

Principali tipologie di prove effettuate nel laboratorio


Caratterizzazione elettrica (DC - Microonde) di materiali e componenti fino a temperature criogeniche per applicazioni in ambito aerospaziale.

Sviluppo di sistemi di misura per applicazioni biomedicali.

Sviluppo e caratterizzazione di sensori risonanti (BAW, SAW, Microonde) per applicazioni biomedicali.

Laboratorio didattico di Controlli automatici

Locazione n. stanza 333 piano 3 blocco B.



Principali attrezzature presenti nel laboratorio

Braccio robotico Fischertechnik a tre gradi di libertà con pinza

Arduino Engineering Kit per lo sviluppo di sistemi di controllo su hardware tramite semplici interfacce Matlab-Arduino.

Piattaforma DuckieBot per il controllo di un robot su ruote

3 Workstation dotate di software dedicati (Matlab, Simulink, ambienti di simulazione dinamici)

Principali tipologie di prove effettuate nel laboratorio

Modellistica di processi lineari e nonlineari

Identificazione di modelli a partire da dati sperimentali

Progettazione di sistemi di controllo e verifica delle prestazioni in ambiente Matlab/Simulink

Laboratorio di microscopia

Locazione Edificio B 3 piano B3-12



Principali attrezzature presenti nel laboratorio

Microscopi ottici

Principali tipologie di prove effettuate nel laboratorio

Il laboratorio di Microscopia Ottica consente la visione del campione sottoposto ad osservazione (in luce trasmessa e riflessa) su di un monitor consentendo non solo una migliore analisi ma, con l'ausilio del software, si possono ottenere Microfotografie. Questa tecnica rende possibile l'osservazione di un'immagine reale, impercettibile all'occhio umano.

Laboratorio di chimica

Locazione 1-2-3 piano edificio B



Principali attrezzature presenti nel laboratorio

Cappe chimiche, cappe biologiche, evaporatori rotanti, centrifughe da banco, mantelli riscaldanti, bilance analitiche e tecniche, Bunsen, punti di fusione, spettrofotometri UV-VIS, HPLC, polarimetri, PH metri e anche corredo di vetreria e dei DPI che necessitano ad ogni studente per le esercitazioni.

Principali tipologie di prove effettuate nel laboratorio

Un laboratorio chimico è un locale adibito a indagini chimiche di tipo analitico, e in genere a preparazioni a scala di laboratorio di sostanze chimiche e miscele di esse. Si possono effettuare analisi su stati di aggregazione e passaggi di stato della materia, miscugli e composti, titolazioni, equilibri chimici, ossidazioni, riduzioni, determinazione di acidità e basicità.

Laboratorio di Biochimica e Biochimica Clinica

Locazione A2-C4-4 piano 4 blocco C



Principali attrezzature presenti nel laboratorio

Il laboratorio è attrezzato con: cappa a flusso laminare; incubatore; centrifuga refrigerata da banco; ultracentrifuga; microscopio ottico; autoclave; pH-metro; strumenti per elettroforesi; strumenti elettroforetici per analisi di DNA/RNA; trans illuminatore UV; termo ciclatore Mastercycler Gradient; sistema real time PCR con software di rilevamento di sequenza; cappa per reazioni di PCR; spettrofotometro per piastra da 96 pozzetti e spettrofotometro per cuvette.

Principali tipologie di prove effettuate nel laboratorio

Presso il laboratorio si possono effettuare preparazione di vetrini per microscopia, analisi spettrofotometriche (colorimetriche ed enzimatiche).

Centro di simulazione e didattica innovativa (SIDI)

Locazione Edificio A piano 4 blocco C



Principali attrezzature presenti nel laboratorio

Il Centro di Simulazione e di Didattica Innovativa è un contesto formativo di apprendimento e addestramento dove gli studenti imparano abilità e acquisiscono competenze cliniche in un contesto protetto, con l'ausilio di manichini, simulatori, simulatori di realtà virtuale/realtà aumentata e pazienti simulati. La simulazione offre infatti l'opportunità di esercitarsi in una ambientazione realistica, senza rischi e senza coinvolgere i pazienti reali. Le tecnologie a disposizione nel Centro permetteranno di simulare interventi con diversi gradi di difficoltà attraverso la macrosimulazione, microsimulazione, simulazione relazionale, simulazione virtuale, realtà aumentata e integrazione della simulazione con l'elearning.

Principali tipologie di prove effettuate nel centro

I Centro intende: a) favorire l'alta formazione e l'aggiornamento, secondo metodologie innovative e interdisciplinari, dei professionisti presenti e futuri della salute, con eguale attenzione a tutte le discipline sanitarie dell'area medica e delle professioni sanitarie; b) promuovere la ricerca teorico-pratica, con particolare attenzione ad approcci interdisciplinari alla didattica innovativa con l'utilizzo della simulazione; c) sostenere la sperimentazione di strategie e tecnologie formative innovative centrate sulla simulazione al fine di migliorare la formazione e l'addestramento delle discipline sanitarie e quindi la sicurezza dei pazienti; d) implementare lo sviluppo di metodologie di valutazione valide ed oggettive per migliorare la qualità dell'apprendimento nelle varie professioni sanitarie; e) curare il supporto e la collaborazione con enti e organizzazioni istituzionalmente incaricati della tutela della salute, anche mediante la prestazione di servizi di consulenza; f) implementare la formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria, delle professioni sanitarie e delle Scuole di specializzazione di ambito medico nonché il personale medico in formazione. g) organizzare corsi di alta formazione, master e corsi di perfezionamento sia nei settori di competenza che interdisciplinari; h) realizzare prodotti editoriali quali guide, cataloghi, libri, pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate, atti di convegni, notiziari, periodici.



Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera Papardo
Ctr. Papardo tel.090-3991 Messina

Al Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Messina
Pec: protocollo@pec


Oggetto: Riscontro nota prot. n. 163760/2021 avente a oggetto "Istituzione Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ad indirizzo Biotecnologico" .

In riscontro alla nota in oggetto si invia la planimetria dell'Azienda Ospedaliera Papardo (corpo "A" e corpo "B") specificando che sono coinvolte tutte le UU.OO. Aziendali e il numero dei posti letto dell'Azienda è pari a n. 375.

Il Direttore Generale
(dr. Mario Paino)


A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

Azienda Ospedaliera Papardo - MESSINA




CORPO A PIANO 2

Azienda Ospedaliera Papardo - MESSINA




CORPO A PIANO 3

Azienda Ospedaliera Papardo - MESSINA




CORPO A PIANO 4

Azienda Ospedaliera Papardo - MESSINA




CORPO A PIANO 5

Azienda Ospedaliera Papardo - MESSINA




CORPO A PIANO 6

Azienda Ospedaliera Papardo - MESSINA




Azienda Ospedaliera Papardo - MESSINA



CORPO A PIANO 8

Azienda Ospedaliera Papardo - MESSINA



CORPO A PIANO 9

OSPEDALE PAPARDO

